

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3368-3318-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di
opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali

Presentato il 31 dicembre 1985

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite II (Affari interni) e IX (Lavori pubblici) nella seduta del 6 febbraio 1986.

I relatori Nello Balestracci (per la II) e Giuseppe Fornasari (per la IX) sono stati autorizzati in data 6 febbraio 1986 a riferire oralmente all'Assemblea.

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**VENTRE, COBELLIS, COLOMBO, DEL MESE, GARGANI,
SANZA, SORICE, STEGAGNINI, VECCHIARELLI, VITI**

Presentata il 28 novembre 1985

Proroga dei termini previsti dall'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativi alle agevolazioni per la ricostruzione di immobili nelle zone terremotate

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1, ultima riga le parole: 31 dicembre 1986 sono sostituite dalle altre: 30 giugno 1986.

All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

I limiti di importo, fissati dal terzo comma dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, vengono elevati da 300 a 1.500 milioni.

All'articolo 1, comma 2, ultima riga, le parole: 31 dicembre 1986 sono sostituite con le altre: 30 giugno 1986.

All'articolo 1, comma 3, ultima riga, le parole: 31 dicembre 1986 sono sostituite con le altre: 30 giugno 1986.

All'articolo 1, il comma 4, è sostituito dai seguenti:

4. L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui agli articoli 17 e 24 della legge 7 marzo 1981, n. 64 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui all'articolo 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a 900 milioni.

4-bis. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in complessive lire 2.337.000.000 annue si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1987.

4-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole « dirigente superiore » sono aggiunte le altre: « A tale fine il contingente di dirigenti superiori di cui alla tabella decima, qua-

dro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità.

All'articolo 2, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti:

Le ordinanze del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi è obbligo di corrispondere le somme ancora dovute.

All'articolo 2, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986.

5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dall'articolo 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

b) dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

c) dal 1° gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

e) dal 1° gennaio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 3, comma 2, terzo capoverso, le parole: nove rate sono sostituite con le altre: dodici rate.

All'articolo 3, comma 2, terzo capoverso, le parole: giugno 1986 sono sostituite con le altre: settembre 1986.

All'articolo 4, tra i commi 2 e 3 è inserito il seguente:

2-bis. Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986.

All'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, Tab. A) e quelle disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorché in corso di definizione alla data del 1° aprile 1986.

All'articolo 4, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la re-

lativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati del parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 ».

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è abrogato.

All'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che ne sono prive.

All'articolo 5, sono aggiunti i seguenti commi:

2. Al punto 27 della tabella « A », parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola « modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 ».

3. Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

4. Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47.

6. Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché quelle contenute nell'articolo 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

All'articolo 10 le parole: dal terremoto del 25 dicembre 1985 sono sostituite con le altre: dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986.

All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi, danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente, fanno carico rispettivamente ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

4. Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordi-

nanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

1. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 407.

3. Per coloro che, a seguito della presentazione della istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986, la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985, decorre dal 31 ottobre 1986.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 2.

Identico.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 791

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1985 (1).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, trasporti e calamità, nonché di adottare misure in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi all'AGIP di Napoli e nei comuni della zona etnea;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, delle finanze, dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni del Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965,

(1) Il testo del decreto-legge è comprensivo delle rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1986.

n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1986.

3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

4. L'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, già prorogati dalla legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1987. Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento del predetto Ispettorato, la spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 900 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1986 e 1987. Le funzioni di capo dell'Ispettorato generale possono essere affidate al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia.

5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

ARTICOLO 2.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della Giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1986.

2. Gli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, sono abrogati.

3. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assi-

stenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. I nuclei familiari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma e ancora alloggiati in alberghi e nelle case requisite nonché quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli, hanno titolo, con priorità assoluta all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni, o acquistati con i fondi di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e sono esonerati dal pagamento di contributi nelle spese alberghiere. L'ordinanza del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 è abrogata con effetto dalla sua emanazione.

5. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente il trattamento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 1986. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di lire, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

7. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

8. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novem-

bre 1980, è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 3.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono soppresse le seguenti parole: « nei confronti dei soggetti che hanno subito ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono aggiunti i seguenti commi:

« Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinqües* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di giugno 1986 ».

ARTICOLO 4.

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa che siano determinati per il personale del Corpo le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, all'attuale dotazione organica vengono portate in aumento mille unità nelle carriere appresso indicate:

ruolo della carriera dei vigili, cinquecentocinquanta unità;

ruolo della carriera dei capi squadra e capi reparto, quattrocentocinquanta unità.

2. In corrispondenza dell'aumento di organico di cui al comma precedente, nell'organico delle carriere dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono portati in diminuzione mille posti, secondo la ripartizione che segue:

livello II duecentocinquantanove unità, livello III settantadue unità, livello IV cinquecentottantacinque unità, livello V venticinque unità, livello VI cinquantadue unità, livello VII sette unità.

3. Sono fatte salve le procedure previste dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

6. L'autorizzazione di spesa contenuta nel primo comma dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1985, n. 197, si riferisce anche alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è abrogato.

8. Il Ministro dell'interno deve emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli Ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni che ne sono prive.

ARTICOLO 5.

1. La disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è estesa, a decorrere dal mese di ottobre 1983, ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, colpiti dal bracidismo nell'area flegrea, e già destinatari dell'agevolazione ivi prevista perché inseriti negli elenchi dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

ARTICOLO 6.

1. I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del bradisismo del 1983, assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati dallo Stato e acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato, sono tenuti a corrispondere il canone di locazione previsto dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

2. Il Sindaco di Napoli — Commissario straordinario del Governo — è autorizzato, con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad acquistare, fino all'importo di 30 miliardi di lire, alloggi da destinare ai nuclei familiari che occupano le case requisite sulla fascia domitiana.

ARTICOLO 7.

I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 10 dicembre 1980, n. 845, non ancora impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986. Ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, della stessa legge 10 dicembre 1980, n. 845, attesa la natura sperimentale delle opere, il Ministero dei lavori pubblici procede all'affidamento in concessione a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee da un punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico.

ARTICOLO 8.

1. Per le *roulottes* adibite a ricovero delle persone rimaste senza tetto a causa di pubbliche calamità è sospeso l'obbligo del pagamento delle tasse sulla proprietà degli autoveicoli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Tali veicoli, per tutto il tempo in cui siano effettivamente usati come ricovero di emergenza, o rimangano accantonati per la eventualità di future emergenze, non potranno circolare, fatta eccezione per i viaggi di trasferimento dai centri di raccolta alle località di impiego, e viceversa.

3. La sospensione del pagamento di cui al precedente primo comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, o dalla data in cui ogni *roulotte* sia stata per la prima volta impiegata come ricovero di persone colpite da calamità.

ARTICOLO 9.

Per le opere di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante nello stabilimento AGIP-PETROLI di Napoli i conduttori delle unità immobiliari medesime possono sostituirsi ai proprietari inerti nella richiesta dei relativi interventi.

ARTICOLO 10.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, estendere ai comuni della Sicilia orientale colpiti dal terremoto del 25 dicembre 1985, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984.

ARTICOLO 11.

1. Il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1985, di lire 50 miliardi, anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

2. All'onere di lire 50 miliardi si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed a lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1985 dalla legge 13 agosto 1984, n. 468, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni saranno gradualmente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1987.

2. È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Rome Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

3. Fino al 31 dicembre 1986, i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere

svolti per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale dai concessionari con oneri a proprio carico e per gli aeroporti a diretta gestione statale dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

4. Per gli oneri sostenuti e da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 per la gestione dei servizi di pronto soccorso aeroportuale è riconosciuto al predetto Ente un rimborso forfettario complessivo di 4.716 milioni. Alla relativa spesa si farà fronte quanto a lire 3.766 milioni con le disponibilità esistenti in conto competenza e residui sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985 disponibilità che a tal fine sono conservate in bilancio e quanto a lire 950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

5. L'interruzione temporanea del servizio di pronto soccorso sanitario, qualunque ne sia la causa, non comporta la sospensione dell'attività aeroportuale. In tal caso il direttore della circoscrizione aeroportuale provvede a comunicare l'interruzione a tutti gli operatori, secondo le procedure vigenti per la diffusione delle informazioni aeronautiche, nonché ai presidi sanitari pubblici limitrofi per assicurare gli eventuali interventi urgenti.

ARTICOLO 13.

Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ZAMBERLETTI —
SCALFARO — VISENTINI — SIGNORI-
LE — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

PROPOSTA DI LEGGE

N. 3318

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro cinque anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione ».

Il sesto comma dell'articolo 72 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro cinque anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto ».